



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÉNTZIA
PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA DI GIUNTA

Allegato alla determinazione n. 587 del 18.06.2013

Bando per il conferimento di borse di studio per favorire l'alta specializzazione giuridica. Annualità 2013.

Art. 1 - Finalità

La legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, all'art. 9, comma 5, come modificata dalla successiva legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (art. 4, comma 24), per favorire l'alta specializzazione giuridica, ha stanziato risorse per il conferimento di borse di studio da attribuire, con la collaborazione degli Uffici giudiziari giudicanti di primo grado del distretto di Corte d'Appello della Sardegna e con la Presidenza del Tribunale Amministrativo della Sardegna, a giovani laureati in giurisprudenza frequentanti il secondo anno di scuole di specializzazione per le professioni forensi presso le Università della Sardegna, o iscritti al Registro dei praticanti avvocati di uno degli ordini forensi della Regione per il secondo anno di pratica, ovvero ammessi a dottorati di ricerca in materie giuridiche delle Università sarde.

La suddetta norma è finalizzata a riqualificare e rafforzare il sistema della formazione professionale, attraverso l'espletamento di tirocini successivi al conseguimento della laurea in giurisprudenza presso gli Uffici giudiziari.

Per il 2013 è stata stanziata nel bilancio regionale, con imputazione all'UPB S02.01.013 - capitolo SC02.0345 "Spese per il conferimento di borse di studio a favore dei frequentanti scuole di specializzazione per le professioni forensi e dottorati di ricerca in materie giuridiche presso le Università della Sardegna", una somma di euro 430.000, comprensiva di ogni onere fiscale e assicurativo, di cui euro 30.000 destinati alla copertura delle spese relative al pagamento della dovuta imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Le borse di studio, da attribuirsi previa formazione di una graduatoria da redigersi sulla base dei criteri previsti nel presente bando, sono destinate allo svolgimento, presso gli uffici giudiziari giudicanti di primo grado del Distretto di Corte d'Appello della Sardegna e presso gli uffici del Tribunale amministrativo della Sardegna, di un tirocinio di alta specializzazione giuridica, della durata di dieci mesi, secondo un programma definito dagli uffici medesimi.

I tirocini potranno svolgersi anche presso gli uffici giudiziari giudicanti di secondo grado del Distretto di Corte d'Appello della Sardegna, se previsto dalla legge.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA DI GIUNTA

Art. 2 - Oggetto

Per l'annualità 2013 sono messe a concorso n. 40 borse di studio, ciascuna di euro 10.000, al lordo degli oneri fiscali ed assicurativi.

L'assicurazione per responsabilità civile verso terzi sarà stipulata dalla Regione Sardegna.

L'attribuzione delle borse di studio comporta, per i beneficiari, lo svolgimento, presso gli uffici giudiziari giudicanti di primo grado del Distretto di Corte d'Appello della Sardegna e presso il Tribunale Amministrativo della Sardegna, di un tirocinio di alta specializzazione giuridica secondo un programma definito dagli uffici medesimi.

Ove previsto da normativa sopravvenuta, i tirocini potranno svolgersi anche presso gli Uffici giudiziari giudicanti di secondo grado del Distretto di Corte d'Appello della Sardegna.

I rapporti tra la Regione Autonoma della Sardegna e gli Uffici giudiziari sono regolati da apposito accordo.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura e/o di non procedere all'erogazione delle borse qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che i partecipanti alla procedura possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.

Art. 3 - Destinatari e requisiti per l'ammissione

Possono partecipare alla selezione i laureati in giurisprudenza (laurea quadriennale, laurea quinquennale specialistica o magistrale) che non abbiano già usufruito della borsa di studio nelle precedenti annualità e posseggano uno dei seguenti requisiti:

- frequenza del secondo anno di scuole di specializzazione per le professioni forensi presso le Università della Sardegna;
- iscrizione al registro dei praticanti avvocati di uno degli ordini forensi della Regione Sardegna, per il secondo anno di pratica;
- ammissione ad un dottorato di ricerca in materie giuridiche delle Università sarde.

Art. 4 - Titoli valutabili

Le domande sono esaminate da una apposita Commissione, nominata dal direttore del competente Servizio della Direzione generale della Presidenza.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA DI GIUNTA

La graduatoria sarà formata sulla base della valutazione dei seguenti criteri:

- a) voto di laurea;
- b) rapporto tra la durata legale del corso di studi ed il tempo effettivamente impiegato per l'acquisizione del titolo;
- c) attività formative successive alla laurea in materie giuridico-amministrative;
- d) partecipazione con esito positivo ad uno o più tirocini di orientamento presso un Ufficio giudicante del distretto della Sardegna, promossi da una delle Università degli studi della Sardegna o da una Scuola di specializzazione universitaria per le professioni legali attivata in Sardegna.

I punteggi da attribuire, sulla base dei sopra indicati criteri di riferimento, sono specificati nella tabella allegata (Allegato 1) che costituisce parte integrante del presente bando.

Nel caso di parità di punteggio complessivo è preferito il candidato più giovane.

L' Amministrazione, verificata la regolarità del procedimento, approva una graduatoria provvisoria e la pubblica sul sito internet istituzionale della Regione.

La graduatoria definitiva degli ammessi sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul sito internet istituzionale della Regione.

Art. 5 - Ammissibilità

Le domande sono esaminate da un'apposita Commissione, costituita secondo quanto previsto dal successivo articolo 6, che procede, preliminarmente, alla individuazione delle domande ammissibili.

Le domande sono ritenute ammissibili se:

- presentate entro il termine di scadenza indicato nel presente bando;
- provenienti da soggetti in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 3 del presente bando;
- compilate secondo il fac-simile allegato alla determinazione di approvazione del presente bando e corredate dalla documentazione prevista nel medesimo;
- pervenute da soggetti che non abbiano usufruito della borsa di studio in parola nelle precedenti annualità.

Art. 6 - Commissione giudicatrice



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA DI GIUNTA

La Commissione giudicatrice è costituita presso la Presidenza della Regione con atto del direttore del Servizio competente ed è composta dal Presidente del Tribunale di Cagliari o suo delegato, che la presiede, da un docente designato dal Direttore del dipartimento di giurisprudenza della Facoltà di scienze economiche, giuridiche e politiche dell'Università di Cagliari e da un rappresentante della Regione Autonoma della Sardegna. Un funzionario della Presidenza della Regione svolge i compiti di segretario. La Commissione potrà essere, altresì, integrata dal Presidente del Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna o un suo delegato e da un altro rappresentante della Regione.

Il Presidente e i componenti della Commissione non hanno diritto ad alcun compenso per la partecipazione ai lavori.

L'Amministrazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, ai fini dell'adozione della graduatoria definitiva, provvede alla verifica di quanto dichiarato nella domanda in ordine ai requisiti di ammissione, ai titoli valutabili per l'attribuzione del punteggio, nonché all'assenza di cause ostative alla partecipazione alla selezione.

In tutti i casi in cui non sia fornita la documentazione richiesta nei termini perentori, non sia stato confermato dalla documentazione acquisita il contenuto delle dichiarazioni rese, venga accertata la mancanza dei requisiti prescritti o si riscontrino false dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla graduatoria e sarà operato apposito scorrimento della stessa graduatoria ai fini dell'assegnazione della borsa, fatte salve le sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 7 - Modalità e termini per la presentazione della domanda

Per accedere alla selezione ciascun interessato deve presentare la domanda, in carta semplice, compilata utilizzando la modulistica resa disponibile attraverso il sito internet della Regione www.regione.sardegna.it,

Il modulo di domanda deve essere obbligatoriamente compilato in ogni sua parte, datato e sottoscritto dal soggetto richiedente. I dati specificatamente previsti nel modulo di domanda sono essenziali per la corretta attribuzione del punteggio ai fini della formazione della graduatoria.

Non sarà attribuito alcun punteggio in caso di mancata indicazione dei dati richiesti.

La domanda, **a pena di esclusione**, deve essere firmata dal richiedente e corredata della fotocopia, fronte/retro e leggibile, di un documento di identità.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA DI GIUNTA

Nella domanda il candidato deve indicare, **in ordine di preferenza**, gli Uffici giudiziari presso i quali preferisce praticare il tirocinio. Tale indicazione **non** è in alcun modo **vincolante** per l'assegnazione della sede.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria provvisoria **devono presentare la certificazione di loro competenza, comprovante le dichiarazioni rese, entro 10 giorni dalla pubblicazione della stessa nel sito istituzionale.**

Le domande per la ammissione alla selezione debbono essere trasmesse alla **Direzione generale della Presidenza della Regione – Servizio affari istituzionali e segreteria di Giunta – viale Trento n. 69 (terzo piano) - 09123 Cagliari**, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero consegnate a mano all'ufficio protocollo e, in ogni caso, devono **pervenire, a pena di esclusione**, all'Ufficio competente **entro il termine di lunedì 22 luglio 2013.**

In caso di inoltro tramite servizio postale rimane a cura degli interessati il rispetto dei termini di consegna, non essendo in alcun modo l'Amministrazione regionale responsabile di eventuali ritardi rispetto al termine di cui sopra per il quale **non farà fede il timbro postale.**

La busta, contenente la domanda di partecipazione, deve pervenire chiusa e recare la dicitura: “Bando per il conferimento di borse di studio per favorire l’alta specializzazione giuridica. Annualità 2013”, nonché le indicazioni relative al mittente.

E', inoltre, ammessa la presentazione della domanda tramite PEC al seguente indirizzo presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it.

Art. 8 - Durata e modalità di svolgimento della borsa di studio

L'erogazione della borsa di studio impegna il beneficiario alla partecipazione al tirocinio per la durata di dieci mesi per un minimo di 20 ore settimanali.

L'assegnazione dei tirocinanti agli Uffici giudiziari è effettuata dal Presidente del Tribunale di Cagliari. Qualora il numero delle borse sia insufficiente a coprire tutti i posti disponibili nei diversi Uffici giudiziari, il Presidente del Tribunale procede ad una distribuzione proporzionata al numero dei magistrati effettivamente presenti in ciascuno degli Uffici interessati.

La mancata accettazione della sede assegnata è motivo di esclusione dalla graduatoria.

Ciascun Ufficio giudiziario nomina un *tutor* che affiancherà i tirocinanti nel percorso formativo.

Gli orari di frequenza, obbligatori, sono definiti dall'Ufficio giudiziario ospitante.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA DI GIUNTA

Ciascun tirocinante deve sottoscrivere per accettazione il programma formativo, i cui contenuti devono essere attinenti esclusivamente all'attività del giudice proposto dall'Ufficio giudiziario, e nel quale devono essere specificati gli obblighi del tirocinante medesimo. Ciascun tirocinante deve inoltre dichiarare l'insussistenza di qualunque ipotesi di incompatibilità.

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e i tirocinanti sono coperti da assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per responsabilità civile verso terzi.

L'Ufficio giudiziario può, per gravi motivi, risolvere il rapporto di tirocinio. In tal caso viene meno il diritto del tirocinante a percepire le rate della borsa di studio non ancora erogate.

Il tirocinio non può essere sospeso ad iniziativa del tirocinante. Ove se ne presenti la necessità, il tirocinante deve darne immediata comunicazione all'Ufficio ospitante ed al competente dirigente regionale. Quest'ultimo valuta se gli eventuali motivi addotti per la sospensione realizzino una causa di forza maggiore che giustifichi il differimento del tirocinio e del godimento della borsa di studio.

In considerazione della sospensione feriale dei termini giudiziari e della conseguente riduzione dell'attività giurisdizionale, il tirocinio e l'erogazione della borsa sono sospesi durante il mese di agosto.

Il verificarsi delle condizioni previste dal Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni e integrazioni, sono motivo di differimento del tirocinio. In tali casi le interessate sono tenute ad esibire un certificato medico nel quale devono essere indicati i periodi di astensione obbligatoria ai sensi della citata legge.

Art. 9 - Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto beneficiario della borsa è tenuto a:

1. osservare il programma predisposto dall'Ufficio giudiziario;
2. rispettare l'obbligo di frequenza stabilito. La mancata frequenza che superi il 7% del monte ore non dà diritto al conseguimento della borsa di studio e costituisce motivo di giudizio negativo nell'attestato di partecipazione;
3. osservare l'obbligo di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. seguire le indicazioni del *tutor* che lo affianca nello svolgimento delle attività;
5. dichiarare la insussistenza di qualunque ipotesi di incompatibilità sopravvenuta.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA DI GIUNTA

In caso di rinuncia, il tirocinante è tenuto a dare comunicazione scritta all'Ufficio ospitante e alla Regione con congruo preavviso.

Art. 10 - Trattamento economico

L'erogazione della borsa avverrà in tre rate, che, fatto salvo quanto previsto dal patto di stabilità interno, saranno erogate secondo le seguenti modalità:

- la prima rata è corrisposta dopo il primo mese di tirocinio, dietro presentazione di una dichiarazione d'inizio attività da parte dell'Ufficio ospitante;
- la seconda è corrisposta dopo lo svolgimento di sei mesi di percorso formativo, previa comunicazione scritta del regolare svolgimento dell'attività di tirocinio da parte dell'Ufficio ospitante;
- la corresponsione dell'ultima rata avviene al termine dell'tirocinio ed è subordinata alla presentazione di un'attestazione, resa dal responsabile dell'Ufficio ospitante che certifichi il regolare svolgimento dell'attività di tirocinio ed il suo esito positivo.

L'eventuale rinuncia da parte del borsista fa venir meno il diritto a percepire le rate della borsa non ancora corrisposte.

Art. 11 - Incompatibilità

La borsa di cui al presente bando non è cumulabile con assegni di ricerca o altre forme di incentivo alla formazione e specializzazione post universitaria erogati dalla Regione Autonoma della Sardegna o da altri enti pubblici.

Il candidato beneficiario di tali emolumenti può rinunciare in favore della presente borsa di studio. Pertanto, coloro che risultano titolari di altra borsa o comunque inseriti in graduatoria per ottenere l'incentivo devono indicare espressamente, per iscritto alla Regione e all'ente erogante, se intendono mantenere il beneficio già ottenuto o accettare la borsa di cui al presente bando. La rinuncia alla provvidenza, formulata con riserva, deve essere formalizzata all'ente erogante e alla Regione entro 10 giorni dall'approvazione della graduatoria definitiva.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Nel rispetto di quanto previsto nel Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, artt. 7 e 13, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al presente bando.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA DI GIUNTA

Art. 13 - Disposizioni finali

Per informazioni riguardanti il presente Bando gli interessati potranno rivolgersi al seguente indirizzo di posta elettronica: pres.affaristituzionali@regione.sardegna.it.

o ai seguenti recapiti telefonici : tel. 070 606 2463 (Cinzia Vella) - 070 606 5992 (Valentina Spiga).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA DI GIUNTA

Allegato 1) al Bando

a) Parametro "voto di laurea"

Voto 110/110 lode	punti 10
Voto 110/110	punti 9
Voto 109/110	punti 8
Voto 108/110	punti 7
Voto 107/110	punti 6
Voto 106/110	punti 5
Voto da 104 a 105/110	punti 3

b) Parametro "rapporto tra durata legale e durata effettiva del corso di studi"

Laurea conseguita entro il termine di durata legale del corso di studi	punti 10
Laurea conseguita nel primo anno fuori corso	punti 8
Laurea conseguita nel secondo anno fuori corso	punti 6
Laurea conseguita nel terzo anno fuori corso	punti 4
Laurea conseguita nel quarto anno fuori corso	punti 2

c) Parametro "attività formative successive alla laurea in materie giuridico - amministrative" (max 5 punti)

Frequenza, con esito positivo, di una scuola post universitaria diretta da un ente pubblico di formazione o di ricerca	punti 5
Master Universitario di secondo livello in materie giuridiche il cui requisito di ammissione sia la laurea in Giurisprudenza quadriennale, specialistica o magistrale	punti 5
Idoneità conseguita in concorsi pubblici per i quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza quadriennale, specialistica o magistrale	punti 3
Frequenza di corsi di formazione organizzati da ordini professionali	punti 1

d) Parametro "partecipazione ad uno o più tirocini di orientamento" (max 3 punti)

Partecipazione con giudizio positivo o relazione favorevole ad uno o più tirocini	punti 3
---	---------